

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per la semplificazione del trasferimento all'interno del mercato unico dei veicoli a motore immatricolati in un altro Stato membro

(Il testo completo del presente parere è reperibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD <http://www.edps.europa.eu>)

(2013/C 27/02)

I. Introduzione

I.1. Consultazione del GEPD

1. Il 4 aprile 2012 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per la semplificazione del trasferimento all'interno del mercato unico dei veicoli a motore immatricolati in un altro Stato membro (in prosieguo: «la proposta») ⁽¹⁾. Nello stesso giorno la Commissione ha inviato la proposta al GEPD per consultazione.

2. Prima dell'adozione della proposta, il GEPD ha avuto l'opportunità di formulare osservazioni informali, la maggior parte delle quali è stata presa in considerazione nella proposta. Di conseguenza, le garanzie per la protezione dei dati contenute nella proposta sono state rafforzate.

3. Il GEPD accoglie con favore il fatto di essere stato formalmente consultato dalla Commissione e apprezza il riferimento alla presente consultazione nel preambolo della proposta.

I.2. Obiettivi e ambito di applicazione della proposta

4. L'obiettivo della proposta è semplificare le formalità e le condizioni per l'immatricolazione di veicoli registrati in un altro Stato membro eliminando gli ostacoli alla libera circolazione delle merci e semplificando ai cittadini l'esercizio dei propri diritti ai sensi della legislazione UE. La proposta verte solo sulle modalità di reimmatricolazione dei veicoli e non sulla procedura iniziale di immatricolazione degli stessi.

5. L'immatricolazione dei veicoli a motore costituisce l'autorizzazione amministrativa per la loro messa in circolazione, il che implica la loro identificazione e l'attribuzione di un numero d'immatricolazione. Al termine della procedura d'immatricolazione, gli Stati membri rilasciano una carta di circolazione che certifica che il veicolo è immatricolato in uno Stato membro. Vi sono molti casi in cui i titolari di una carta di circolazione devono reimmatricolare il veicolo presso l'ente preposto all'immatricolazione di un altro Stato membro. A tal fine la proposta intende:

- chiarire in quale Stato membro deve essere immatricolato un veicolo a motore trasferito da uno Stato membro a un altro
- ridurre i tempi delle procedure di reimmatricolazione; e
- predisporre una procedura semplificata di immatricolazione che comprende il riconoscimento dei documenti rilasciati e del controllo tecnico effettuato in un altro Stato membro, nonché uno scambio di dati più agevole tra gli enti nazionali preposti all'immatricolazione.

I.3. Ambito di applicazione delle osservazioni del GEPD

6. Il GEPD accoglie con favore il fatto che gran parte delle sue precedenti osservazioni informali sia stata presa in considerazione nella proposta. Pertanto, nel presente parere, descriverà solo in breve l'importanza della protezione dei dati nel contesto della reimmatricolazione dei veicoli. In seguito, il Garante fornirà altre raccomandazioni su specifici aspetti relativi alla protezione dei dati che disciplinano lo scambio di dati tra i registri nazionali dei veicoli a motore.

⁽¹⁾ COM(2012) 164 def.

III. Conclusione

30. Il GEPD apprezza che i requisiti in materia di protezione dei dati siano stati tenuti in considerazione in modo appropriato all'interno della proposta e che in essa siano state espressamente inserite diverse garanzie specifiche riguardanti detta protezione, in particolare all'articolo 7. Il GEPD, inoltre, accoglie con favore il fatto che l'elenco specifico di dati che possono essere scambiati tra enti preposti all'immatricolazione dei veicoli sia stato chiaramente definito nell'allegato I della proposta.

31. Il GEPD raccomanda altresì di:

- specificare all'allegato I i «motivi della rottamazione» in campi predefiniti tra cui scegliere
- chiarire all'articolo 4, paragrafo 3, che l'obbligo di un ente preposto all'immatricolazione dei veicoli a motore di raccogliere informazioni di cui all'allegato I da un altro ente competente e di trasferire i dati nel proprio registro può applicarsi solo ai dati che l'ente destinatario competente è autorizzato a trattare ai sensi della legislazione dell'UE e/o della propria legislazione nazionale
- aggiungere all'articolo 9 che gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli devono rendere facilmente accessibili al pubblico le norme che disciplinano il trattamento dei dati nell'ambito della reimmatricolazione dei veicoli, che devono comprendere informazioni sui termini di conservazione, nonché le necessarie informazioni di cui agli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE
- chiarire nella proposta che cos'è l'applicazione software menzionata all'allegato II, che sarà utilizzata per gli scambi elettronici di dati, nonché quale sarebbe l'eventuale ruolo della Commissione, se del caso, nel favorire l'interoperabilità tra i registri nazionali
- garantire che, in caso di scambio di dati tra enti nazionali preposti all'immatricolazione dei veicoli attraverso un'infrastruttura paneuropea preesistente, tali dati siano adeguatamente separati da altri che possono essere oggetto di scambio
- aggiungere all'articolo 7, paragrafo 4, la necessità che la Commissione valuti regolarmente l'idoneità delle misure di sicurezza, tenendo conto degli sviluppi tecnologici e dell'evoluzione cui i rischi vanno soggetti, e, se del caso, si occupi dell'aggiornamento di tali misure.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2012

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
